

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Seduta del 15/12/2017

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 23.03.2017, preceduto da reclamo, il ricorrente espone quanto segue: a) in data 26.11.2016, dopo essersi recato presso un Centro Commerciale sceglieva di procedere a determinati acquisti mediante finanziamento con pagamento rateale; b) che la richiesta di finanziamento, inoltrata ad alcuni intermediari finanziari veniva ripetutamente respinta con conseguente diniego di accesso al credito; c) che tale situazione aveva esposto il ricorrente, ben noto al Centro Commerciale, ad un forte imbarazzo; d) dopo vari accertamenti appurava che il rigetto dei richiesti finanziamenti era dovuto a segnalazioni operate presso il CTC (Consorzio di Tutela del Credito) da parte dell'intermediario resistente in forza del contratto di finanziamento con lo stesso stipulato per l'acquisto di un divano in data 30.12.2013.

Il ricorrente contesta l'illegittimità della segnalazione, sia perché priva del relativo presupposto sostanziale, atteso che le 12 rate erano state pagate; sia perché non risulta mai essere stato inviato al cliente il prescritto preavviso di segnalazione previsto dall'art. 125, comma terzo, TUB e dal Codice di Deontologia e buona condotta.

Costitutosi l'intermediario eccepisce che: a) Nel dicembre 2013, il ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento per l'acquisto di un divano per un importo di € 1.090,00 rimborsabile in 12 rate mensili da € 95,50 + 1,30 per spese di incasso (all. 1 alle ctd.); b) Come si evince dall'estratto conto prodotto (all. 2 alle ctd.), successivamente al pagamento delle rate mensili la posizione del cliente rimaneva a debito con riferimento a un piccolo importo, relativo al mancato pagamento delle spese di incasso relative alla

prima rata; c) Tale mancato pagamento provocava la segnalazione del nominativo del ricorrente presso i SIC con cui la resistente è in rapporto; d) L'intermediario tuttavia, a seguito del reclamo ricevuto da parte del ricorrente, provvedeva nel dicembre del 2016 ad aggiornare la posizione del cliente presso i SIC, cancellando di fatto ogni segnalazione negativa, come più volte comunicato al cliente stesso (all. 3 e 4 alle ctd.); e) Pertanto, l'avvenuta cancellazione delle segnalazioni per cui è causa dovrebbe portare a dichiarare sul punto la cessazione della materia del contendere; f) Quanto alla pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, la stessa dovrà essere rigettata, dal momento che non sussiste alcuna prova dell'illegittimità della condotta dell'intermediario, dal momento che le segnalazioni sono state operate nel rispetto della normativa applicabile; g) il ricorrente non potrebbe aver subito alcun danno a causa delle segnalazioni predette, dal momento che, una volta cancellate le stesse, si trova nella situazione di poter presentare nuovamente le domande di finanziamento precedentemente rifiutate; h) Quanto alla domanda relativa al rimborso delle spese legali, la stessa dovrà essere rigettata dal momento che: la procedura ABF non richiede né prevede che il ricorrente si faccia assistere da un difensore. Chiede, pertanto, che il Collegio dichiari la cessazione della materia del contendere rispetto la segnalazione presso i Sic e il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa risarcitoria.

Con ulteriori repliche il ricorrente precisa che: a) L'indebita segnalazione del nominativo del ricorrente presso il CTC veniva causata dal mancato pagamento di € 1,30, ovvero la somma –risibile- dovuta in relazione alle spese di incasso della prima rata e che tale circostanza rende tanto più grave l'inadempimento della resistente a quanto imposto dalle norme applicabili della fattispecie; b) che la resistente, pur avendo proceduto alla cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli, è tenuta a risarcire il ricorrente per il danno non patrimoniale subito, dal momento che la segnalazione illegittima ne ha leso l'immagine e l'onore, qualificandolo quale “cattivo pagatore” e precludendogli l'accesso al mercato finanziario per diversi mesi.

Insiste, infine, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia sottoposta al Collegio concerne la legittimità della segnalazione della ricorrente presso la CTC, avvenuta – a giudizio del ricorrente - in assenza di preavviso “formale”, donde la domanda di cancellazione della stessa e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito di conseguenza.
3. Sul punto l'articolo 125 TUB dispone, al comma 3, che i finanziatori informino *“preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”*; ed ancora, al successivo comma 4, aggiunge che *“I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati”*.
4. Lo stesso D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 12 prevede che *“Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di*

soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto". Tale "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", adottato con Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, contiene, all'articolo 4, comma 7, la previsione secondo cui "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".

5. Ciò premesso, secondo la normativa vigente, così come concretizzata dalla giurisprudenza dell'ABF, i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in CRIF, sono due: a) la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; b) il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

6. Quanto al presupposto sostanziale della segnalazione de qua, l'intermediario individua quale fatto genetico della segnalazione il mancato pagamento di € 1,30 dovuti come spese di riscossione della prima rata del finanziamento. Effettivamente, dall'estratto conto prodotto dall'intermediario (all. 2 alle ctd.) sembrerebbe potersi evincere la mancata corresponsione di tale somma.

Il ricorrente, nel ricorso, eccepisce di aver sempre pagato le rate nei termini; nelle repliche, tuttavia, ammette la sussistenza del presupposto sostanziale rilevato dall'intermediario.

7. In ordine al secondo dei due presupposti, ovvero l'invio del preavviso di segnalazione, si evidenzia che il resistente pur eccependo di aver compiuto la segnalazione nel pieno rispetto della normativa applicabile, non specifica di aver inviato alcun preavviso né allega alcuna comunicazione in questo senso rilevante.

Come più volte chiarito da questo Arbitro, è indubbio che l'onere della prova del fatto che il segnalando è stato posto in condizione di conoscere l'intenzione dell'intermediario di procedere alla segnalazione del suo nominativo in una C.RIF incombe sull'intermediario stesso (Collegio di coordinamento dell'ABF, decisione n. 3089/2012).

L'intermediario non ha offerto alcuna prova intorno al preventivo invio del preavviso di segnalazione previsto dall'art. 125, terzo comma, del TUB e dal Codice Deontologico e di Buona Condotta dei SIC.

Tale circostanza assume rilievo decisivo in ordine all'affermazione dell'illegittimità della segnalazione operata a carico del ricorrente e alla conseguente condanna dell'intermediario alla cancellazione.

Sul punto, occorre rilevare che l'intermediario ha eccepito di aver provveduto nel dicembre 2016 ad aggiornare la posizione del cliente presso i SI, cancellando ogni segnalazione negativa. Non allega, tuttavia, alcuna visura dalla quale possa desumersi che la cancellazione sia effettivamente stata disposta.

Il resistente, ove non abbia già disposto, pertanto, è tenuto alla cancellazione della segnalazione oggetto del presente ricorso.

8. Passando ora all'esame delle domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulate dal ricorrente, il Collegio rileva quanto segue.

9. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato dalla ricorrente in € 500,00 a titolo di spese di assistenza difensiva, il Collegio ritiene che il ricorrente ha offerto prove sufficienti volte a dimostrare la sussistenza del danno richiesto. Il Collegio, pertanto, ritiene l'intermediario tenuto al rimborso della somma equitativamente determinata in € 200,00 a titolo di spese legali.

10. La medesima conclusione può trarsi in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'immagine e all'onore conseguente alla

segnalazione contestata e quantificato dal ricorrente in via equitativa in € 5.000,00. È evidente che l'erronea segnalazione causa un danno da lesione del "diritto alla reputazione di buon pagatore", specie come nel caso in esame in cui non è vi alcun ritardo nel pagamento delle rate, ma solo della risibile somma di € 1,30 che il ricorrente avrebbe certamente provveduto a saldare ove messo debitamente al corrente dal resistente.

Sulla base delle superiori argomentazioni, il Collegio rileva la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniale che quantifica in via equitativa nella misura di € 500,00.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione in SIC e dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione della stessa; dichiara l'intermediario altresì tenuto a risarcire al ricorrente la somma equitativamente determinata in € 500,00 a titolo di danno non patrimoniale e al pagamento di € 200,00 per il rimborso delle spese legali. Respinge nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI